



COPIA

GIUNTA REGIONALE

Seduta del **30 DIC. 2016** Deliberazione N. **940**

L'anno il giorno del mese di **30 DIC. 2016** negli uffici della Regione Abruzzo, si è riunita la Giunta Regionale presieduta dal Sig. Presidente **Dott. Luciano D'ALFONSO** con l'intervento dei componenti:

	P	A
1. LOLLI Giovanni	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. DI MATTEO Donato	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. GEROSOLIMO Andrea	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. PAOLUCCI Silvio	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
5. PEPE Dino	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. SCLOCCO Marinella	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Svolge le funzioni di Segretario **Daniela Valenza**

OGGETTO

Condizionalità ex-ante per le risorse idriche. Approvazione della Direttiva Tecnica sulle Modalità di Quantificazione dei Volumi Idrici ad Uso Irriguo, in Conformità al D.M. Mipaaf 31 Luglio 2015 e adozione del D.M. 24-2-2015 n. 39 "Regolamento recante i criteri per la definizione del costo ambientale e del costo della risorsa per i vari settori d'impiego dell'acqua".

VISTA la Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque e la conseguente pianificazione a livello di Distretto Idrografico;

VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 che, in di attuazione della direttiva 2000/60/CE, recante "Norme in materia ambientale" e successive modificazioni, che, tra l'altro:

- all'art. 95 comma 3, stabilisce che *"le regioni definiscono (...omissis ...) gli obblighi di installazione e manutenzione in regolare stato di funzionamento di idonei dispositivi per la misurazione delle portate e dei volumi d'acqua pubblica derivati, in corrispondenza dei punti di prelievo e, ove presente, di restituzione, nonché gli obblighi e le modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni (... omissis ...)"*;

- all'art. 98 comma 2, stabilisce che “...*le regioni, sentite le Autorità di bacino, approvano specifiche norme sul risparmio idrico in agricoltura, basato sulla pianificazione degli usi, sulla corretta individuazione dei fabbisogni nel settore, e sui controlli degli effettivi emungimenti*”;

VISTA la direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo che istituisce un quadro per la “*Gestione rischio alluvioni*” e la conseguente pianificazione a livello di Distretto Idrografico;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, ed in particolare l'art. 46 “*Investimenti nell'irrigazione*”;

VISTO l'Accordo di Partenariato 2014-2020 – Sezione II - Punto 6.1.4 che prevede, al più tardi entro luglio 2015, “*L'emanazione di Linee guida statali applicabili al FEASR, per la definizione di criteri omogenei in base ai quali le Regioni regolamenteranno le modalità di quantificazione dei volumi idrici impiegati dagli utilizzatori finali per l'uso irriguo al fine di promuovere l'impiego di misuratori e l'applicazione di prezzi dell'acqua in base ai volumi utilizzati, sia per gli utenti associati, sia per l'autoconsumo*”;

CONSIDERATO che il territorio della Regione Abruzzo ricade parzialmente nel Distretto Idrografico dell'Appennino centrale e nel Distretto Idrografico dell'Appennino meridionale;

VISTO il DPCM 10 aprile 2013 di Approvazione del «*Piano di gestione del bacino idrografico del distretto idrografico dell'Appennino meridionale*»;

CONSIDERATO che in data 17 dicembre 2015 è stato adottato il “*Piano di Gestione Acque II FASE - CICLO 2015-2021*” del Distretto dell'Appennino meridionale, approvato il 3 marzo 2016 dal Comitato Istituzionale Integrato;

VISTO il DPCM 5 luglio 2013 di Approvazione del «*Piano di gestione del bacino idrografico del distretto idrografico dell'Appennino centrale*»;

CONSIDERATO che in data 17 dicembre 2015 è stato adottato “*Primo aggiornamento del Piano di gestione del Distretto dell'Appennino centrale*”, approvato il 3 marzo 2016 dal Comitato Istituzionale;

VISTI:

- il R.D. 11-12-1933 n. 1775 recante “*Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici*”;
- il R.D. 14-8-1920 n. 1285 “*Regolamento per le derivazioni e utilizzazioni di acque pubbliche*”;
- la L. 5-1-1994 n. 36 “*Disposizioni in materia di risorse idriche*”;
- la L. 15-3-1997 n. 59 “*Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa*”;
- il D.Lgs. 31-3-1998 n. 112 “*Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59*” che, tra l'altro, all'art 86 “*Gestione del demanio idrico*” dispone che alla gestione dei beni del demanio idrico provvedono le regioni e gli enti locali competenti per territorio e che i proventi dei canoni ricavati dalla utilizzazione del demanio idrico sono introitati dalla regione;
- la L.R. 16-9-1998 n. 81 “*Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo*”;

- il D.P.G.R. 13-8-2007 n. 3/Reg. “*Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica, di riutilizzo delle acque reflue e di ricerche di acque sotterranee*”, adottato in attuazione dell’art. 94, comma 6 della legge regionale 17 aprile 2003, n. 7;

VISTA la D.G.R. 9 agosto 2010 n. 614 la Regione Abruzzo ha adottato il Piano di Tutela delle Acque ai sensi dell’art. 121 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;

DATO ATTO che:

- con Determinazione direttoriale n. DC/21 in data 24 aprile 2012, sono state fissate le caratteristiche tecniche dei dispositivi di misurazione dei volumi di acqua di cui all’art. 7 del D.P.G.R. 13-8-2007 n. 3/Reg., relativi alle concessioni per le grandi derivazioni, come definite dall’art. 6 del R.D. 11-12-1933 n. 1775, e comunque per portate derivate superiori a 200 l/s;
- con Determinazione direttoriale n. DC/74 in data 8 novembre 2012, sono state fissate le caratteristiche tecniche dei dispositivi di misurazione dei volumi di acqua di cui all’art. 7 del D.P.G.R. 13-8-2007 n. 3/Reg., relativi alle concessioni per le piccole derivazioni, come definite dall’art. 6 del R.D. 11-12-1933 n. 1775, e comunque per portate derivate inferiori o uguali a 200 l/sec;

VISTA la D.G.R. n. 492/C dell’8 luglio 2013 avente ad oggetto: D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 “Norme in materia ambientale”, modificato dal D.Lgs. 16 gennaio 2008 n. 4 - Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale - Art. 121, Approvazione del Piano di Tutela delle Acque;

VISTA Deliberazione del Consiglio Regionale d’Abruzzo n. 51/9 in data 8 gennaio 2016 con cui, tra l’altro, si approva il Piano di Tutela delle Acque, come proposto dalla Giunta regionale con deliberazione n. 492/C dell’8 luglio 2013;

VISTO il D.M. 24 febbraio 2015 del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, recante “*Regolamento recante i criteri per la definizione del costo ambientale e del costo della risorsa per i vari settori d’impiego dell’acqua*”;

VISTO il D.M. 31 luglio 2015 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, recante “Approvazione delle linee guida per la regolamentazione da parte delle Regioni delle modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo”;

CONSIDERATO che ai fini della redazione delle Linee guida è stato istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali un apposito Gruppo di lavoro di cui hanno fatto parte rappresentanti anche del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle Regioni e Province autonome, delle Autorità di distretto idrografico, del Crea, dell’ANBI - Associazione nazionale bonifiche e irrigazioni e dell’ISTAT;

VISTO il documento tecnico del Tavolo permanente per il monitoraggio dei volumi irrigui sulle “Metodologia di stima dei volumi irrigui”;

ACQUISITO il parere favorevole della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano reso ai sensi dell’art. 2, comma 3, del D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281 con provvedimento riportato in “Repertorio atti n. 154/CSR del 3 agosto 2016”;

CONSIDERATO, inoltre, che:

- la tutela quantitativa delle acque concorre al raggiungimento degli obiettivi di qualità attraverso una pianificazione degli usi, diretta ad evitare ripercussioni sulla qualità delle stesse e a consentire un consumo idrico sostenibile.
- l’obbligo di misurazione dei volumi prelevati e restituiti è sancito dall’art. 95 del D. Lgs. 152/06 che, in attuazione della Direttiva Quadro Acque 2000/60/CE, prevede l’introduzione delle linee guida sull’installazione e manutenzione dei dispositivi per la misurazione delle portate e dei volumi di acqua pubblica derivata e individua i criteri per il censimento di tutte le utilizzazioni in atto.

- l'obbligo alla misurazione dei volumi a fini irrigui è uno degli strumenti individuati a livello comunitario per perseguire un uso efficiente delle risorse idriche anche in relazione alla nuova politica per lo sviluppo rurale, Regolamento n. 1305 del 2013 e Accordo di Partenariato (AP).
- le Linee guida, approvate dal MiPAAF con D.M. 31 luglio 2015, contengono indicazioni tecniche per la quantificazione dei volumi prelevati, utilizzati e restituiti a scopo irriguo ed individuano nel SIGRIAN (Sistema Informativo Nazionale per la Gestione delle Risorse Idriche in Agricoltura) la piattaforma informatica di riferimento per monitorare nel tempo i volumi idrici impiegati a fini irrigui e raccogliere ed organizzare le informazioni prodotte a servizio di tutte le Amministrazioni e gli Enti competenti.
- l'applicazione delle Linee guida rappresenta un utile supporto in relazione alle esigenze di pianificazione e rendicontazione dei Piani di Gestione dei Distretti idrografici previsti dalla direttiva quadro 2000/60/CE, configurandosi come misure regolatorie dei piani stessi.
- che l'AP e i PSR prevedono il recepimento delle Linee guida da parte delle regioni entro la data del 31 dicembre 2016;

RITENUTO, onde consentire l'efficace transizione al rispetto degli obblighi discendenti dalla Direttiva Quadro sulle Acque (Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000) e fermi restando gli obblighi e le sanzioni più stringenti previsti dalle norme nazionali e regionali nonché dai provvedimenti amministrativi sopra richiamati:

- di recepire in ambito regionale, mediante l'approvazione di una specifica direttiva tecnica finalizzata a normare le modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo sul territorio regionale, le disposizioni e le indicazioni contenute nel D.M. MiPAAF 31 luglio 2015 recante *"Approvazione delle linee guida per la regolamentazione da parte delle Regioni delle modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo"*;
- di dare atto che, per quanto concerne la stima dei volumi idrici prevista nella direttiva tecnica, si fa riferimento all'elaborato tecnico sulle *"Metodologia di stima dei volumi irrigui"* approvate con parere favorevole della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano (Repertorio atti n. 154/CSR del 3 agosto 2016);
- di adottare in ambito regionale, ferma restando la possibilità da parte dell'Amministrazione di dettagliarne con atti successivi le procedure connesse, il D.M. 24 febbraio 2015 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, recante *"Regolamento recante i criteri per la definizione del costo ambientale e del costo della risorsa per i vari settori d'impiego dell'acqua"*;

VISTO il parere reso con nota prot. 4986 in data 15 dicembre 2016 dall'Autorità di bacino del Fiume Tevere che, nelle funzioni di coordinamento del Distretto dell'Appennino centrale, esprime parere favorevole, con raccomandazioni recepite nel testo dell'articolato della direttiva tecnica;

VISTO il parere reso con nota prot. 7724 in data 20 dicembre 2016 dall'Autorità di bacino dei Fiumi Liri – Garigliano e Volturno che, nelle funzioni di coordinamento del Distretto dell'Appennino meridionale, esprime parere favorevole sul testo dell'articolato della direttiva tecnica;

VISTA la nota, Prot. Uscita N.0031226 in data 20 dicembre 2016, recante in oggetto *"Condizionalità ex-ante per le risorse idriche. Adempimenti previsti dal Programma nazionale per lo sviluppo rurale (PSRN) 2014-2020"*, trasmessa dal MiPAAF, Dipartimento Delle Politiche Europee ed Internazionali e dello Sviluppo Rurale - Direzione Generale Dello Sviluppo Rurale - Disr I, con la quale tra l'altro si ribadisce la necessità che le Regioni e Province autonome procedano entro il 31 dicembre 2016, all'adozione di propri regolamenti attuativi con i quali definire, a livello regionale ed in coerenza con le altre Regioni afferenti al Distretto idrografico, le modalità di quantificazione dei volumi idrici ai fini irrigui e con l'individuazione, tra l'altro, di eventuali soglie oltre cui prevedere l'obbligo alla misurazione e del metodo di stima di volumi e restituzioni cui ricorrere in alternativa alla misurazione.

CONSIDERATO che l'allegata Direttiva, da approvarsi per il perseguimento degli obiettivi sopra citati, incide sulle disposizioni di cui al D.P.G.R. 13 agosto 2007 n. 3/Reg *"Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acque pubbliche, di riutilizzo delle acque reflue di ricerche di acque"*

sotterranee” e che risulta opportuno rimandare al competente Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali della Giunta regionale, la proposta di integrazione/ modifica della presente Direttiva tecnica o del citato D.P.G.R. 13 agosto 2007 n. 3/Reg, al fine di armonizzarne le disposizioni.

DATO ATTO che il Direttore del “*Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca*” ed il Dirigente del Servizio Politiche di Rafforzamento della Competitività in Agricoltura, ognuno per quanto di propria competenza, apponendo la propria firma in calce al presente provvedimento, hanno attestato la regolarità tecnico-amministrativa e la legittimità della presente Deliberazione;

VISTA la L.R.14 settembre 1999, n. 77 recante: “*Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo*”;

A termine delle vigenti norme legislative e regolamentari, all’unanimità di voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

per le motivazioni esposte nella narrativa del presente atto, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

- 1) **di recepire** in ambito regionale le disposizioni e le indicazioni continue nel D.M. MiPAAF 31 luglio 2015 mediante l’approvazione della direttiva tecnica di cui all’Allegato “A”, facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, finalizzata a normare le modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo sul territorio regionale;
- 2) **di dare atto** che, per quanto concerne la stima dei volumi idrici prevista nella direttiva tecnica, si fa riferimento all’elaborato tecnico sulle “Metodologia di stima dei volumi irrigui” approvate con parere favorevole della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano (Repertorio atti n. 154/CSR del 3 agosto 2016);
- 3) **di adottare** in ambito regionale, ferma restando la possibilità da parte dell’Amministrazione di dettagliarne con atti successivi le procedure connesse, il D.M. 24 febbraio 2015 del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, recante “*Regolamento recante i criteri per la definizione del costo ambientale e del costo della risorsa per i vari settori d’impiego dell’acqua*”;
- 4) **di demandare** al Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali della Giunta regionale, la proposta di integrazione/ modifica della presente Direttiva tecnica o del citato D.P.G.R. 13 agosto 2007 n. 3/Reg, al fine di armonizzarne le relative disposizioni.
- 5) **di disporre** la pubblicazione integrale della presente Deliberazione, comprensiva degli Allegati, nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.) e sul sito *web* della Regione Abruzzo.

DIREZIONE GENERALE/DIPARTIMENTO POLITICHE DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA...

SERVIZIO: DPD018 - POLITICHE DI RAFFORZAMENTO DELLA COMPETITIVITÀ IN AGRICOLTURA

UFFICIO: UFFICIO POLITICHE DI SOSTEGNO AL MIGLIORAMENTO DELLE PRESTAZIONI ECONOMICHE DELLE AZIENDE AGRICOLE ED ALL'USO EFFICIENTE DELLA RISORSA IDRICA

L'Estensore

(dott. for. Luigi DE GREGORIO)

Il Responsabile dell'Ufficio

(dott. for. Luigi DE GREGORIO)

Il Dirigente del Servizio

(dott. Luca VALENTE)

Il Direttore Regionale

(dott. Antonio DI PAOLO)

Il Componente la Giunta

(dott. Dino PEPE)

FIRMATO

Approvato e sottoscritto:

Il Segretario della Giunta

F.to Avv. Daniela Valenza

(firma)

Il Presidente della Giunta

F.to Dott. Luciano D'Alfonso

(firma)

Copia conforme per uso amministrativo

L'Aquila, li

~~08 GEN. 2017~~
17 GEN. 2017



Il Dirigente del Servizio Affari della Giunta



GIUNTA REGIONALE

DIRETTIVA TECNICA SULLE MODALITÀ DI QUANTIFICAZIONE
DEI VOLUMI IDRICI AD USO IRRIGUO IN CONFORMITÀ AL
D.M. MIPAAF 31 luglio 2015

Sommario

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI.....	- 2 -
art. 1 - Oggetto e finalità.....	- 2 -
art. 2 - Definizioni.....	- 3 -
CAPO II OBBLIGHI, DISPOSIZIONI, STRUMENTI, METODOLOGIE PER LA MISURAZIONE DEI PRELIEVI, DELLE RESTITUZIONI E DEGLI UTILIZZI IRRIGUI	- 4 -
art. 3 - Obblighi di quantificazione dei prelievi, delle restituzioni e degli utilizzi irrigui	- 4 -
art. 4 - Disposizioni specifiche relative a nuovi prelievi, restituzioni ed utilizzi	- 6 -
art. 5 - Disposizioni specifiche relative a prelievi, restituzioni ed utilizzi esistenti	- 7 -
art. 6 - Strumenti per la misurazione dei prelievi, delle restituzioni e degli utilizzi.....	- 8 -
art. 7 - Obblighi di manutenzione e controllo della strumentazione.....	- 10 -
art. 8 - Metodologie di stima.....	- 10 -
art. 9 - Fonti di finanziamento	- 11 -
CAPO III CRITERI, MODALITÀ E OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE DELLE MISURAZIONI. GESTIONE DEI FLUSSI INFORMATIVI	- 12 -
art. 10 - Criteri e modalità del monitoraggio	- 12 -
art. 11 - Tempi di rilevazione e trasmissione dei dati al SIGRIAN.....	- 13 -
art. 12 - Gestione flussi informativi	- 15 -
CAPO IV - SANZIONI	- 15 -
art. 13 - Sanzioni.....	- 15 -

ALLEGATO come parte integrante alla deli-
berazione n. **940** del **30 DIC. 2016**

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
(Avv. Daniela Valenza)

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

art. 1 - Oggetto e finalità

- 1 La presente direttiva tecnica, in coerenza con i criteri indicati dalle Linee guida per la regolamentazione da parte delle Regioni delle modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo, approvate con Decreto del 31 luglio 2015 dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali (di seguito Linee guida), persegue, ai fini dell'uso irriguo delle risorse, sia per l'irrigazione collettiva che per l'auto-approvvvigionamento, la finalità di definire:
 - a) gli obblighi e le **modalità di misurazione** dei volumi irrigui prelevati e restituiti attraverso la determinazione delle indicazioni tecniche di installazione e di manutenzione in regolare stato di funzionamento di dispositivi per la misurazione delle portate e dei volumi irrigui prelevati e restituiti;
 - b) gli obblighi e le **modalità di quantificazione** degli utilizzi, per i quali sono date indicazioni su:
 - il riferimento rispetto al quale valutare i volumi (singolo utente o testa del distretto irriguo, come da definizione SIGRIAN);
 - le modalità di misurazione degli stessi in base a:
 - presenza di misuratori;
 - possibilità di inserimento di misuratori, anche in funzione del contesto territoriale e del beneficio atteso (analisi costi/efficacia);
 - le **modalità di stima** degli utilizzi e delle restituzioni attraverso metodologie condivise, individuate dal Tavolo permanente di cui art. 3 del D.M. 31 luglio 2015, come riportate nel documento tecnico "Metodologie di stima dei volumi irrigui (prelievi, utilizzi e restituzioni)" approvato in Conferenza Stato Regioni e richiamato all'"*art. 8 - Metodologie di stima*" della presente direttiva tecnica;
 - c) gli obblighi e le modalità di **raccolta e trasmissione** dei dati alla banca dati di riferimento (SIGRIAN), ai fini del monitoraggio, nonché le modalità di gestione dei relativi flussi informativi, anche in conformità con quanto previsto dall'art. 95, comma 3, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);
 - d) gli obblighi e le modalità di **aggiornamento periodico** dei dati nella banca dati di riferimento (SIGRIAN), al fine di monitorare nel tempo l'impiego dell'acqua a scopo irriguo.
- 2 Lo strumento di riferimento per il monitoraggio dei volumi irrigui è il SIGRIAN (Sistema Informativo Nazionale per la Gestione delle Risorse Idriche in Agricoltura). L'Ente di riferimento per la gestione del SIGRIAN è il CREA-PB (Consiglio per la Ricerca in agricoltura e l'analisi dell'Economia Agraria-Centro di Politiche e Bioeconomia).



- 3 Gli obblighi relativi alla quantificazione (misurazione o stima), al monitoraggio dei volumi irrigui, alla trasmissione dei dati al SIGRIAN sono in capo agli Enti irrigui in caso di irrigazione collettiva, con il coordinamento di ANBI per i propri associati e della Regione per tutti gli altri Enti irrigui, e alla Regione per l'auto-provvigionamento.
- 4 La installazione e la manutenzione in regolare stato di funzionamento di idonei dispositivi per la misurazione delle portate e dei volumi d'acqua pubblica derivati sono obbligatorie per ogni utenza di derivazione di acque ad uso irriguo, anche se non soggetta all'obbligo di monitoraggio di cui alla presente direttiva tecnica.
- 5 Il monitoraggio dei volumi ad uso irriguo, così come definito all'“art. 2 - Definizioni”, è obbligatorio nei casi espressamente previsti nella presente direttiva tecnica.

art. 2 - Definizioni

- 1 Ai fini della presente direttiva tecnica si applicano le definizioni di cui al capitolo 2 delle Linee guida.
- 2 Valgono, in particolare, le seguenti definizioni:
 - a) *irrigazione collettiva*: irrigazione gestita ad opera di enti irrigui;
 - b) *auto-provvigionamento*: prelievi idrici ad uso irriguo effettuati autonomamente da singoli utenti;
 - c) *ente irriguo*: unità giuridica di base di organizzazione dell'irrigazione a livello territoriale in termini di gestione/manutenzione delle reti irrigue e di organizzazione della distribuzione di risorsa idrica a fini irrigui. L'Ente irriguo può erogare i servizi definiti dal D.M. 24 febbraio 2015, n. 39, lettera d) di cui al punto 1.1, allegato A. Il territorio di competenza dell'Ente irriguo è suddiviso in più Comprensori irrigui, a loro volta organizzati in Distretti irrigui.
 - d) *Comprensorio irriguo*: è l'unità territoriale fisico-amministrativa servita tutta o in parte da un sistema di opere irrigue. In genere, il Comprensorio è definito dallo stesso Ente irriguo rispetto allo sviluppo di uno schema irriguo in una data area del proprio territorio di competenza, cioè è un'unità territoriale che individua zone oggetto di irrigazione. Questa organizzazione a livello territoriale è tipica dei Consorzi di bonifica e irrigazione.
 - e) *distretto irriguo*: suddivisione del Comprensorio irriguo, delimitante un'area alimentata da un proprio ripartitore;
 - f) *distretto*: distretto idrografico, se non definito "irriguo";
 - g) *bacino*: bacino o sub bacino idrografico, se non definito irriguo;
 - h) *prelievi*: portate/volumi prelevati a fini irrigui da corpi idrici superficiali o sotterranei;
 - i) *utilizzi*: portate/volumi utilizzati a fini irrigui;
 - j) *utilizzatore finale*: insieme degli utenti in un singolo distretto irriguo per irrigazione collettiva ovvero singolo utente per l'auto-provvigionamento;
 - k) *restituzioni al reticolo idrografico superficiale* (di seguito, *restituzioni*): si intendono sia il punto di recapito finale in cui l'acqua, dopo essere stata utilizzata, viene restituita al reticolo superficiale, sia il relativo volume restituito.

- l) *rilasci alla circolazione sotterranea* (di seguito, *rilasci*): si intendono i volumi a fini irrigui che filtrano nel sottosuolo sia per infiltrazione dalla rete di canali non rivestiti, sia dalla percolazione di parte degli apporti irrigui applicati al campo.
- m) *monitoraggio o misurazione dei volumi ad uso irriguo*: rilevazione periodica e trasmissione al SIGRIAN dei volumi idrici a scopo irriguo, prelevati, utilizzati, restituiti o rilasciati.
- n) *quantificazione*: monitoraggio come definito al punto precedente o stima dei volumi irrigui attraverso procedimenti di stima come meglio definito nel successivo “*art. 8 - Metodologie di stima*”.

CAPO II

OBBLIGHI, DISPOSIZIONI, STRUMENTI, METODOLOGIE PER LA MISURAZIONE DEI PRELIEVI, DELLE RESTITUZIONI E DEGLI UTILIZZI IRRIGUI

art. 3 - Obblighi di quantificazione dei prelievi, delle restituzioni e degli utilizzi irrigui

- 1 Per l'irrigazione collettiva sono soggetti agli obblighi di installazione di idonei dispositivi per la misurazione, ed eventualmente la registrazione, i prelievi e le restituzioni di portata/volume pari o superiore a **100 l/sec medi continui nel periodo irriguo, ovvero quei prelievi superiori al 10% della portata media nel periodo irriguo** se provenienti da acque superficiali, e a **10 l/sec medi continui nel periodo irriguo, ovvero 100.000 m³/annuo**, se provenienti da acque sotterranee.
- 2 In caso di sistemi irrigui che intersecano i limiti amministrativi interregionali, dovrà essere applicato il valore soglia più restrittivo tra quelli previsti dalle specifiche disposizioni delle Regionali interessate.
- 3 In aggiunta a quanto previsto al comma 1, sono ritenute “*restituzioni rilevanti*”, ai fini della quantificazione dei volumi irrigui, le restituzioni individuate sulla base dei seguenti criteri:
 - a) localizzazione a valle di impianti idroelettrici con restituzione in corpi idrici naturali e opera di presa ad uso promiscuo;
 - b) restituzioni in corpi idrici naturali con trasferimento ad altre aree del consorzio irriguo;
 - c) restituzioni funzionali ad esigenze ambientali;
 - d) reti irrigue interessate da significativi processi di infiltrazione nel caso di restituzioni diffuse.

In caso di restituzioni rilevanti che ricadono al di fuori dell'obbligo di misurazione di cui al comma 1 è fatto obbligo di stimare il volume restituito secondo le metodologie riportate all'“*art. 8 - Metodologie di stima*”.

- 4 In caso di irrigazione collettiva è obbligatorio procedere alla misurazione dei volumi utilizzati alla testa del distretto irriguo;



- 5 Fatto salvo quanto disposto al comma 6, l'obbligo di misurazione dei volumi utilizzati alla testa del distretto irriguo può essere assolto presso l'utenza in caso di distribuzione mediante reti in pressione e in condizioni di deficit di disponibilità idrica, ricavando per aggregazione la misura del volume alla testa del distretto.
- 6 È prevista l'esclusione dall'obbligo di misurazione dei volumi utilizzati con le modalità di cui al comma 5, nei seguenti casi:
 - a) in presenza di sistemi di consiglio irriguo, se questi prevedono anche la possibilità di conferma da parte dell'utente del volume effettivamente utilizzato;
 - b) in tutti i casi nei quali sussista documentata incompatibilità tecnica, gestionale, economica o ambientale tra l'installazione di misuratori e le specifiche realtà territoriali; in tale ambito, tra le possibili cause di esclusione per incompatibilità, sono ricomprese le situazioni afferenti alle utenze servite da irrigazione collettiva mediante:
 - reti in pressione, in assenza di deficit di disponibilità idrica;
 - reti a pelo libero, per le quali la conversione in reti in pressione non è sostenibile dal punto di vista ambientale (alimentano usi a valle e falde acquifere) ed economico o in assenza di deficit di disponibilità idrica;
 - canali ad uso promiscuo.
- 7 Nelle more dell'installazione dei misuratori, nei casi di esclusione di cui al comma 6 e per i prelievi e le restituzioni non previsti ai commi 1 e 3, è fatto obbligo di stimare i volumi utilizzati secondo le metodologie riportate all'“*art. 8 - Metodologie di stima*”.
- 8 Per l'auto-approvvisionamento sono soggetti ad obbligo di misurazione i prelievi superiori ad 1 l/sec medi continui nel periodo irriguo ovvero 25.000 m³/annuo nel periodo irriguo.
- 9 Su richiesta delle Autorità concedenti e di eventuali richieste delle Autorità distrettuali, nel rispetto delle vigenti normative e specifiche competenze, è prevista l'esclusione dall'obbligo di misurazione dei volumi prelevati in auto-approvvisionamento in presenza di incompatibilità tecnica e/o economica, laddove ambientalmente non rilevante e in tutti i casi ritenuti non utili a seguito di un'analisi costi-efficacia.
- 10 Al di sotto delle soglie indicate al comma 8 e nei casi di esclusione previsti al comma 9 è fatto obbligo di ricorrere alle metodologie di stima per la quantificazione dei volumi idrici prelevati per auto-approvvisionamento riportate all'“*art. 8 - Metodologie di stima*”.
- 11 Le soglie di cui ai punti precedenti potranno variare in occasione dell'aggiornamento degli elementi conoscitivi impiegati per la redazione degli strumenti di pianificazione o a valle delle decisioni poste in essere dagli Osservatori Permanenti per la siccità e le crisi idriche coordinati dalle Autorità di distretto dell'Appennino centrale e meridionale. Tale variazione sarà concordata tra le suddette Autorità di Distretto e la Regione Abruzzo.

- 12 Per i prelievi irrigui e le restituzioni afferenti a corpi idrici che versano in situazioni di criticità, come definiti nel successivo comma 13, tutti i concessionari devono procedere alla misurazione dei volumi utilizzati mediante l'installazione di idonei misuratori.
- 13 I corpi idrici che versano in situazioni di criticità di cui al precedente comma 12 sono individuati come di seguito indicato sulla scorta del vigente PTA e nei successivi aggiornamenti,:
- a) corpi idrici sotterranei che presentano uno stato ambientale inferiore a “buono ” sotto l’aspetto quantitativo;
 - b) altri corpi idrici sotterranei come definiti dal paragrafo B.2 “*Classi di rischio dei corpi idrici*” dell’Allegato 1 “*Identificazione e caratterizzazione dei corpi idrici sotterranei*” al D.Lgs. 16 marzo 2009, n. 30 “*Attuazione della direttiva 2006/118/CE, relativa alla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento*”, con specifico riguardo a quelli destinati alla produzione di acqua potabile e quelli correlati a zone vulnerabili da nitrati di origine agricola e da prodotti fitosanitari;
 - c) corpi idrici superficiali caratterizzati da uno stato ecologico di qualità classificato inferiore a “sufficiente”, sotto il profilo degli Elementi di Qualità Biologica (EQB), e da una pressione giudicata “significativa”, sotto l’aspetto dell’uso irriguo.
- 14 Fatti salvi i casi di esclusione previsti nei commi 6 e 9, è fissato al **21 dicembre 2020** il termine per l'installazione dei misuratori per i prelievi e le restituzioni di cui ai commi 1, 3 e 8; entro il termine suddetto ed indipendentemente dai valori soglia, i prelievi da corpi idrici superficiali e sotterranei che approvvigionano gli schemi idrici consortili, andranno comunque monitorati;
- 15 Il termine di cui al comma 14 è anticipato al **31 dicembre 2018** in caso di prelievi afferenti a corpi idrici in condizioni di criticità di cui ai commi 12 13 nonché per quelli interferenti con le aree protette (comprese le aree e riserve naturali).
- 16 Negli altri casi di prelievi per uso irriguo non specificamente esplicitati nella presente direttiva tecnica, ma comunque soggetti agli obblighi di installazione dei misuratori, il termine per adempiervi è fissato alla data del **31 dicembre 2021** qualora non diversamente stabilito da norme vigenti o da provvedimenti amministrativi più restrittivi.

art. 4 - Disposizioni specifiche relative a nuovi prelievi, restituzioni ed utilizzi

- 1 È fatto divieto di attivazione di nuove concessioni per prelievi e attingimenti rientranti negli obblighi di misurazione di cui all’“*art. 3 - Obblighi di quantificazione dei prelievi, delle restituzioni e degli utilizzi irrigui*”, senza la preventiva installazione e l’effettiva e regolare funzionalità di idonei dispositivi di misurazione che rispettino le caratteristiche di cui all’“*art. 6 - Strumenti per la misurazione dei prelievi, delle restituzioni e degli utilizzi*”.
- 2 È fatto divieto, inoltre, della nuova realizzazione di schemi irrigui o l’adeguamento di schemi irrigui esistenti rientranti negli obblighi di misurazione di cui all’“*art. 3 - Obblighi di quantificazione dei prelievi, delle restituzioni e degli utilizzi irrigui*”, senza la preventiva installazione e l’effettiva e

regolare funzionalità di idonei dispositivi di misura degli volumi utilizzati e l'obbligo di monitoraggio e trasmissione delle informazioni al SIGRIAN.

- 3 Ai fini del comma 1, per i nuovi prelievi nel rispetto di quanto previsto all'“*art. 6 - Strumenti per la misurazione dei prelievi, delle restituzioni e degli utilizzi*”, il disciplinare di concessione deve prevedere in particolare l'obbligo di monitoraggio e trasmissione delle informazioni al SIGRIAN, specificando anche la cadenza di rilevazione e le modalità di trasmissione dei dati. Il disciplinare di concessione deve prevedere, inoltre:
 - a) la descrizione delle caratteristiche del dispositivo di misura, funzionali al tipo di misurazione richiesta;
 - b) le modalità e l'obbligo della relativa installazione;
 - c) il termine entro cui il dispositivo di misura deve essere installato con il divieto di entrata in funzione dell'opera di derivazione/distribuzione prima della regolare messa in funzione dello stesso;
 - d) la cadenza di rilevazione e le modalità di trasmissione dei dati al SIGRIAN.
- 4 Per tutti gli interventi infrastrutturali irrigui di qualunque tipologia (nuovi interventi, ammodernamenti, efficientamenti, riconversioni, etc.), finanziati dalla Regione attraverso fondi pubblici regionali, nazionali o comunitari negli atti amministrativi di stanziamento dei fondi, oltre all'obbligo di trasmissione al SIGRIAN dei dati di monitoraggio dei volumi irrigui, devono essere indicate le modalità di presentazione dei progetti in formato idoneo per il trasferimento in SIGRIAN, conformemente a quanto stabilito nel “*Manuale SIGRIAN per la consultazione e l'implementazione*” nella versione in data Versione Maggio 2016 e s.m.i. allegato alla presente direttiva tecnica.


art. 5 - Disposizioni specifiche relative a prelievi, restituzioni ed utilizzi esistenti

- 1 Tutti i prelievi e le restituzioni di cui all'“*art. 3 - Obblighi di quantificazione dei prelievi, delle restituzioni e degli utilizzi irrigui*”, esistenti alla data di entrata in vigore della presente direttiva tecnica, devono essere dotati **entro il 31 dicembre 2018** di idonei strumenti di misura delle portate e/o dei volumi prelevati e restituiti, nel rispetto delle caratteristiche di cui all'“*art. 6 - Strumenti per la misurazione dei prelievi, delle restituzioni e degli utilizzi*”. Entro i medesimi termini gli schemi irrigui esistenti devono essere adeguati alle prescrizioni di cui all'“*art. 3 - Obblighi di quantificazione dei prelievi, delle restituzioni e degli utilizzi irrigui*”.
- 2 La possibilità di differire al **31 dicembre 2020** il termine previsto al comma 1 è subordinata alla preliminare definizione, da parte dell'Autorità concedente, di appositi criteri e condizioni che tengano conto dei seguenti presupposti:
 - a) per l'auto-provvigionamento, del volume prelevato/utilizzato o della dimensione della superficie irrigata aziendale o di altre caratteristiche che tengano conto della pressione esercitata dalla singola azienda sul corpo idrico da cui si attinge o dell'investimento necessario in rapporto alle dimensioni aziendali;

- b) per l'irrigazione collettiva, delle dimensioni comprensoriali o delle capacità gestionali dell'Ente irriguo o di altre sue caratteristiche che possono influire sulla capacità di installare tutti i misuratori necessari;
 - c) di problemi legati alla disponibilità di finanziamenti pubblici a copertura degli oneri di acquisto, installazione e manutenzione dei misuratori.
- 3 Nelle more dell'installazione dei misuratori e dell'adeguamento degli schemi irrigui di cui al comma 1 è fatto obbligo di ricorrere alle metodologie di stima riportate all'“*art. 8 - Metodologie di stima*”.
- 4 Nelle more del termine di cui al comma 1, l'Autorità concedente provvede a dettare le prescrizioni per adeguare i prelievi e le restituzioni esistenti alle disposizioni della presente direttiva tecnica:
- a) nell'ambito dell'eventuale procedimento di variazione del titolo abilitativo, avviato d'ufficio o su istanza del richiedente;
 - b) nell'ambito delle attività di monitoraggio delle utilizzazioni effettuata in esito ad un eventuale censimento, successivo all'entrata in vigore della presente direttiva tecnica, dando priorità alle grandi derivazioni, come definite dall'art. 6 del R.D. 1775/1933, nonché ai prelievi e restituzioni in corpi idrici in situazioni di criticità.

art. 6 - Strumenti per la misurazione dei prelievi, delle restituzioni e degli utilizzi

- 1 Ai fini della presente direttiva tecnica per la definizione dei criteri generali per l'individuazione degli strumenti di misura più idonei a rilevare i prelievi, le restituzioni e gli utilizzi, in relazione alle diverse tipologie di manufatto, si fa riferimento a quanto disposto dalle Linee Guida al capitolo 3.
- 2 Fatte salve eventuali disposizioni previste negli atti di pianificazione di distretto e di tutela delle acque vigenti a livello nazionale e regionale, la misurazione dei prelievi deve permettere almeno il calcolo del volume prelevato mensile.
- 3 In funzione della loro collocazione e delle finalità, le Linee guida classificano i misuratori secondo diversi livelli d'uso di seguito riportati:
- **I livello** (misuratori di distretto o di sub-distretto): per la misura di prelievi e restituzioni in corpi idrici che hanno effetti sul bilancio idrico a scala di distretto o sub-distretto;
 - **II livello** (misuratori di bacino): per la misura di prelievi e delle restituzioni a corpi idrici che hanno effetti a scala di bacino;
 - **III livello** (misuratori di rete): posto in nodi significativi della rete di adduzione e distribuzione compresi, ove possibile, i punti di restituzione;
 - **IV livello** (misuratori all'utilizzatore finale): per la misura degli utilizzi alla testa del distretto (consortile) o alla singola utenza (anche in auto-approvvigionamento).
- 4 Ai fini della presente direttiva tecnica, i misuratori relativi ai primi due livelli d'uso di cui al comma 3 sono così definiti:

- 
- a) **Misuratori I livello:** associati a prelievi uguali o superiori 1.000 l/s, od anche meno se si possa irrigare una superficie superiore ai 500 ettari
 - b) **Misuratori II livello:** associati a prelievi superiori alla soglia minima individuata per l'applicazione dell'obbligo di installazione degli strumenti di misura finalizzati al monitoraggio.

5 Sono definiti strategici i prelievi e le restituzioni maggiormente incidenti sul bilancio idrico, per i quali è richiesto l'acquisizione in continuo e in tempo reale delle informazioni riguardanti la portata oppure il volume di acqua derivato e restituito ai fini della pianificazione del distretto idrografico o della gestione delle crisi idriche. Sono definiti strategici i relativi misuratori. Tali punti di misura potranno costituire punto di monitoraggio della qualità delle acque utilizzate ai fini irrigui, a cura della competente struttura regionale al fine di avvalorare la certificazione di qualità della filiera agroalimentare.

6 Di concerto con le Autorità di distretto, sentiti gli Enti competenti per la gestione irrigua, ai fini della presente direttiva tecnica e in base alla classificazione di cui al comma 4, sono considerati strategici i prelievi e le restituzioni, per i quali va prevista la trasmissione dei dati in "*tempo reale*", individuati secondo i seguenti criteri:

- a) **tutti i misuratori I livello;**
- b) **alcuni misuratori di II livello** in relazione a sottobacini nei quali sono presenti determinate caratteristiche di vulnerabilità o criticità, tra cui necessariamente i seguenti:
 - 1) prelievi ad uso irriguo provenienti da acque superficiali compresi tra il 1000 l/sec e 100 l/sec e che rappresentino un valore superiore al 10% della portata media naturale annua del corso d'acqua oggetto del prelievo;
 - 2) prelievi ad uso irriguo provenienti da acque sotterranee con una portata che superi i 100 l/sec medi continui nel periodo irriguo, ovvero 1.000.000 di m³/annui;
 - 3) prelievi ad uso plurimo, di entità conforme a quella dei precedenti punti 1) e 2), indipendentemente dalla portata prelevata ad uso irriguo;
 - 4) le restituzioni a valle dei prelievi di cui ai punti 1), 2) e 3), attesa la fattibilità tecnica ed il superamento della soglia minima ivi prevista;
 - 5) prelievi collocati immediatamente a monte o all'interno di aree naturali tutelate (parchi nazionali, parchi naturali regionali, riserve naturali statali e regionali, zone umide, zone di protezione speciale, siti di interesse comunitario, zone speciali di conservazione) e per le quali siano previste misure restrittive o di divieto di captazione;

7 Per i prelievi strategici di cui al comma 6, l'Autorità concedente definisce gli standard tecnici che i titolari dei suddetti prelievi sono tenuti a rispettare a garanzia della compatibilità degli strumenti di misura con il sistema di telecontrollo finalizzato all'acquisizione in continuo e in tempo reale delle informazioni riguardanti la portata/volume di acqua derivati e restituiti, ai fini della pianificazione del distretto idrografico o della gestione delle crisi idriche. Nel caso in cui il concessionario disponga già di un sistema di telecontrollo, l'Autorità concedente richiede il trasferimento dei dati sui propri sistemi informatici senza costi aggiuntivi a carico del concessionario.

- 8 La definizione e le soglie con cui sono stati individuati i misuratori di I e II livello potranno variare in occasione dell'aggiornamento degli elementi conoscitivi impiegati per la redazione degli strumenti di pianificazione o a valle delle decisioni poste in essere dagli Osservatori Permanenti per la siccità e le crisi idriche coordinati dalle Autorità di distretto dell'Appennino centrale e meridionale. Tale variazione sarà concordata tra le suddette Autorità di Distretto e la Regione Abruzzo.

art. 7 - Obblighi di manutenzione e controllo della strumentazione

- 1 I soggetti titolari dei prelievi, delle restituzioni e degli utilizzi di cui all'“*art. 3 - Obblighi di quantificazione dei prelievi, delle restituzioni e degli utilizzi irrigui*” sono obbligati a:
- a) mantenere in efficienza la strumentazione installata al fine di garantire la corretta acquisizione delle misurazioni previste; in particolare, la taratura dei misuratori è verificata con cadenza almeno biennale;
 - b) rendere gli strumenti di misura accessibili al controllo o, comunque, consentire al personale addetto al controllo l'accesso ai dispositivi di misura ed alle informazioni raccolte e registrate;
 - c) comunicare tempestivamente, anche per le vie brevi, all'Autorità concedente l'interruzione della registrazione per guasto della strumentazione o per interventi di manutenzione;
 - d) sostituire le apparecchiature entro 30 giorni dal momento del guasto, qualora ne sia impossibile la riparazione, salvo proroghe per giustificato motivo; in caso di mancata sostituzione è prevista la sostituzione forzata con addebito ai soggetti titolari dei prelievi da parte della Regione.

art. 8 - Metodologie di stima

- 1 Il Tavolo permanente, istituito ai sensi dell'art. 3 del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del 31 luglio 2015, ha prodotto un documento tecnico che individua le “*Metodologie di stima dei volumi irrigui (prelievi, utilizzi e restituzioni)*”, sia per irrigazione collettiva che per l'auto-provvigionamento, cui far riferimento quando non è prevista la misurazione e/o nelle more dell'installazione di misuratori.
- 2 Per la stima dei volumi prelevati e utilizzati per l'irrigazione collettiva, si può procedere come di seguito specificato:
- a) i prelievi di cui all'“*art. 3 - Obblighi di quantificazione dei prelievi, delle restituzioni e degli utilizzi irrigui*” comma 3 dovranno essere stimati ricorrendo a strumenti e/o metodi adatti alla tipologia di presa e/o di impianto, in coordinamento con la *Regione e/o autorità competente*; in alternativa, per il calcolo del volume prelevato, gli enti irrigui, in coordinamento con la *Regione e/o autorità competente*, possono considerare i dati della concessione: il volume prelevato verrà calcolato con riferimento alla portata massima e al periodo di prelievo concessi a scopo irriguo, oppure al volume massimo concesso a scopo irriguo. Se disponibile, si può fare riferimento all'effettivo periodo di utilizzo anziché a quello massimo concesso.
 - b) La metodologia per la stima dei volumi utilizzati di cui all'“*art. 3 - Obblighi di quantificazione dei prelievi, delle restituzioni e degli utilizzi irrigui*” comma 6 propone di stimare gli utilizzi

equiparandoli ai fabbisogni irrigui, dove per fabbisogno irriguo si intende “l’apporto idrico artificiale che è teoricamente necessario fornire alla coltura per mantenere l’evapotraspirazione al regime potenziale”. La metodologia di base per la stima dell’evapotraspirazione è quella codificata dalla F.A.O. (Food and Agricultural Organization) – “*Crop evapotranspiration - Guidelines for computing crop water requirements - Irrigation and drainage Paper 56*”. Per il calcolo dei fabbisogni irrigui si fa riferimento seguente strumento:

- 3 Per la stima delle restituzioni di cui all’“*art. 3 - Obblighi di quantificazione dei prelievi, delle restituzioni e degli utilizzi irrigui*” comma 3, in assenza di misurazione diretta o di complessi modelli di simulazione risulta difficile stimare separatamente i volumi restituiti al reticolo superficiale e quelli rilasciati nel sottosuolo. Tuttavia, è possibile stimare con buona approssimazione l’insieme delle due componenti (che chiameremo *Volume Residuo*), con riferimento all’intera stagione irrigua, come differenza tra il volume al distretto (misurato o stimato a partire dal volume misurato alla fonte) e i fabbisogni al campo (stimati secondo le metodologie di cui al precedente comma 2, punto b)).
- 4 Per la stima dei volumi utilizzati in auto-provvigionamento di cui all’“*art. 3 - Obblighi di quantificazione dei prelievi, delle restituzioni e degli utilizzi irrigui*” comma 9, si farà riferimento alla metodologia già individuata al comma 2, punto b), che prevede la stima dei volumi utilizzati tramite il calcolo dei fabbisogni irrigui. Per applicare tali strumenti in caso di auto-provvigionamento, occorre sostituire al distretto irriguo le aree irrigate dal corpo idrico oggetto di concessione. La stima è operata dalla Regione, che trasmetterà il dato dei prelievi da auto-provvigionamento aggregato per comune e corpo idrico, utilizzando come unità minima di rilevamento i confini comunali, salvo casi specifici dovuti a peculiarità territoriali che impediscano l’aggregazione dei dati come indicato, da definire in coordinamento con il CREA. I dati necessari ad operare la stima sono i seguenti:
 - superficie totale irrigata con ogni corpo idrico oggetto di concessione;
 - colture irrigue e relativa superficie;
 - coordinate geografiche del punto di prelievo.

art. 9 - Fonti di finanziamento

- 1 Relativamente agli obblighi previsti dall’“*art. 3 - Obblighi di quantificazione dei prelievi, delle restituzioni e degli utilizzi irrigui*”, è possibile coprire gli oneri di acquisto, installazione e manutenzione dei misuratori facendo ricorso a diverse fonti di finanziamento pubblico. In particolare, nell’ambito della Programmazione per lo Sviluppo Rurale 2014-2020:
 - a) in caso di investimenti, sia per la realizzazione di nuove infrastrutture irrigue, sia per l’ammodernamento, l’efficientamento, o la riconversione di infrastrutture irrigue esistenti, finanziati nell’ambito della programmazione per lo sviluppo rurale 2014-2020 a livello regionale o nazionale considerato che l’art. 46 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul Sostegno allo Sviluppo Rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo

Rurale (FEASR) prevede l'obbligo di installazione dei misuratori come parte dell'investimento per cui si richiede il finanziamento, i misuratori sono finanziati nell'ambito dell'intervento stesso;

- b) nell'ambito del PSR è prevista la possibilità di finanziamento dei misuratori come intervento a sé stante, anche se non collegati ad interventi infrastrutturali sulla rete irrigua.
- c) il Programma nazionale per lo sviluppo rurale (PSRN) prevede esplicitamente tra le azioni sovvenzionabili gli "Investimenti in sistemi di telecontrollo e per la misurazione di volumi alla fonte"; a tale misura possono accedere gli Enti irrigui per interventi su schemi irrigui a carattere interaziendale e consortile.

CAPO III

CRITERI, MODALITÀ E OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE DELLE MISURAZIONI. GESTIONE DEI FLUSSI INFORMATIVI

art. 10 - Criteri e modalità del monitoraggio

- 1 Ai fini della trasmissione e l'aggiornamento periodico da parte degli Enti irrigui/Autorità competenti dei dati sui volumi ad uso irriguo alla banca dati SIGRIAN secondo la cadenza di cui all' "*art. 11 - Tempi di rilevazione e trasmissione dei dati al SIGRIAN*", gli elementi da monitorare al fine di controllare nel tempo l'impiego dell'acqua a scopo irriguo, sono:
 - a) fonti di approvvigionamento e relativi volumi prelevati;
 - b) punti di consegna (aziendale e/o comiziale) e relativi volumi utilizzati;
 - c) nodi di restituzione al reticolo idrografico con riferimento al corpo idrico recettore e relativi volumi;
 - d) rilasci alla circolazione idrica sotterranea e relativi volumi (ove possibile).
- 2 Con riferimento a quanto previsto al punto a) del comma 1, per l'irrigazione collettiva, gli Enti irrigui trasmettono al SIGRIAN le informazioni inerenti tutte le fonti di approvvigionamento ad uso irriguo e/o plurimo insieme alle informazioni relative alle concessioni di derivazione: volumi concessi, anno di riferimento nonché tutti i gli altri dati previsti dal SIGRIAN. Ai fini del monitoraggio, inoltre, gli Enti irrigui rilevano e trasmettono al SIGRIAN, i dati sui volumi effettivamente prelevati ad uso irriguo e/o plurimo, misurati secondo le modalità descritte al comma 1 dell' "*art. 3 - Obblighi di quantificazione dei prelievi, delle restituzioni e degli utilizzi irrigui*", o stimati, secondo la metodologia indicata all' "*art. 8 - Metodologie di stima*".
- 3 Con riferimento a quanto previsto al punto a) del comma 1, per l'auto-approvvigionamento, saranno trasmessi al SIGRIAN i dati sulle fonti, analogamente a quanto previsto per l'uso collettivo, e quelli relativi alla misurazione dei volumi prelevati, o alla stima degli stessi secondo la metodologia individuata ai sensi dell' "*art. 8 - Metodologie di stima*". Gli enti/Autorità competenti al rilascio delle concessioni raccolgono e organizzano i dati sull'auto-approvvigionamento nella banca dati regionale di cui al successivo "*art. 12 - Gestione flussi informativi*" comma 1, contenente altresì i volumi prelevati.

- 4 Con riferimento a quanto previsto al punto b) del comma 1 per l'irrigazione collettiva, gli Enti irrigui inseriscono in SIGRIAN i dati sui volumi utilizzati alla testa dei distretti irrigui, misurati secondo le modalità descritte al comma 4 dell'“*art. 3 - Obblighi di quantificazione dei prelievi, delle restituzioni e degli utilizzi irrigui*”, o stimati secondo la metodologia indicata all'“*art. 8 - Metodologie di stima*”.
- 5 Per l'auto-provvigionamento i volumi utilizzati coincidono con i volumi prelevati, pertanto vale quanto previsto al punto precedente, sostituendo al distretto irriguo le aree irrigate dal corpo idrico oggetto di concessione.
- 6 Con riferimento a quanto previsto al punto c) del comma 1, sono trasmessi al SIGRIAN i punti di restituzione inerenti la rete principale, primaria e secondaria, ritenuti rilevanti ai fini della quantificazione dei volumi, come individuati all'“*art. 3 - Obblighi di quantificazione dei prelievi, delle restituzioni e degli utilizzi irrigui*” commi 1 e 3.
- 7 Con riferimento a quanto previsto al punto d) del comma 1, devono essere trasmessi al SIGRIAN, da parte degli enti/Autorità competenti, i dati relativi ai rilasci alla circolazione idrica sotterranea laddove il fenomeno sia ritenuto rilevante ai fini della quantificazione dei volumi. Laddove presenti, i volumi rilasciati devono essere stimati, secondo la metodologia individuata ai sensi dell'“*art. 8 - Metodologie di stima*”. In particolare, se nel distretto irriguo sono presenti anche punti di restituzione superficiale, i rilasci vengono, in alternativa:
 - a) stimati come previsto dalla citata metodologia se non è presente un misuratore ai punti di restituzione;
 - b) stimati e sommati alla misura delle restituzioni se è presente un misuratore ai punti di restituzione.
- 8 Gli enti irrigui/autorità competenti, **entro il 31 marzo 2017, e comunque entro tre mesi** dall'entrata in vigore della presente direttiva tecnica, provvedono ad aggiornare/integrare in SIGRIAN le informazioni relative agli elementi del monitoraggio di cui al comma 1 lettere a), b), c), e d).

art. 11 - Tempi di rilevazione e trasmissione dei dati al SIGRIAN

- 1 Per l'irrigazione collettiva gli Enti irrigui trasmettono al SIGRIAN i dati di volume, misurati o stimati, secondo la cadenza temporale fissata dalle Linee guida, ovvero:
 - a) volumi prelevati e restituiti ad uso irriguo:
 - per le grandi derivazioni, fornire il dato di volume prelevato a livello mensile, durante la stagione irrigua, da trasmettere entro il decimo giorno del mese successivo;
 - per le piccole derivazioni, fornire il dato di volume prelevato due volte durante la stagione irrigua;
 - b) in caso di concessioni ad uso plurimo: indicare anche i volumi prelevati per altri usi, una volta all'anno, a fine anno, atteso l'obbligo di cui all'“*art. 6 - Strumenti per la misurazione dei prelievi, delle restituzioni e degli utilizzi*” comma 6 lettera b) punto 3);
 - c) volumi utilizzati:

- trasmettere una sola volta, a fine stagione irrigua, il dato di volume utilizzato durante la stagione irrigua, testa del distretto (anche come somma dei volumi a livello comiziale/aziendale);
 - eventuali altri dati collegati vanno rilevati, ove possibile, e inviati stagionalmente (colture primaverili-estive e colture autunno vernine);
- d) nodi di restituzione al reticolo idrografico qualora ritenuti rilevanti dal provvedimento di concessione ai fini della quantificazione dei volumi: comunicare i volumi restituiti una volta all'anno a fine stagione irrigua; in caso di presenza di più punti di restituzione su uno stesso schema irriguo, può essere trasmesso al SIGRIAN il dato complessivo di volume restituito per l'intero schema;
- e) rilasci alla circolazione sotterranea qualora ritenuti rilevanti dal provvedimento di concessione ai fini della quantificazione dei volumi: comunicare i rilasci una volta all'anno a fine stagione irrigua; i valori dei rilasci, stimati secondo le modalità di cui all'“*art. 10 - Criteri e modalità del monitoraggio*” comma 7, vengono associati a specifici nodi opportunamente individuati sullo stesso schema irriguo.
- 2 Per i prelievi e le restituzioni strategiche di cui all'“*art. 6 - Strumenti per la misurazione dei prelievi, delle restituzioni e degli utilizzi*” comma 5, fermo restando l'obbligo di trasmissione alla banca dati SIGRIAN del dato mensile di prelievo, nonché l'analogo procedimento di validazione del dato a cura della Regione, si rimanda ai competenti “*Osservatori per la gestione delle risorse idriche*” la definizione delle modalità di trasmissione in tempo reale, relativamente al formato dei dati, alla cadenza di trasmissione, alla eventuale piattaforma a cui inviarli.
- 3 Con riferimento all'auto-provvigionamento:
- a) in presenza di misuratori, la rilevazione e la trasmissione al SIGRIAN dei dati dei volumi idrici prelevati, da parte degli Enti/Autorità competenti avviene previa aggregazione dei dati, contenuti nella banca dati regionale unica di cui al successivo “*art. 12 - Gestione flussi informativi*” comma 1, per comune e corpo idrico, e trasmissione al SIGRIAN una volta a fine anno.
- b) In assenza di misuratori, oltre ai volumi stimati sulla base della metodologia individuata ai sensi dell'articolo 8, sono trasmesse al SIGRIAN, una volta l'anno a fine anno, le portate medie, minime e massime concesse aggregate per comune, per corpo idrico e per uso (irriguo e promiscuo irriguo).
- 4 I dati risultanti dalle misurazioni dei prelievi e delle restituzioni di cui all'“*art. 3 - Obblighi di quantificazione dei prelievi, delle restituzioni e degli utilizzi irrigui*”, sono comunicati dall'utente all'Autorità concedente. La comunicazione contiene l'evidenza di eventuali periodi di mancato funzionamento del misuratore nonché la stima dei volumi prelevati o restituiti nel periodo di non funzionamento secondo le modalità previste dall'“*art. 8 - Metodologie di stima*”. Il soggetto obbligato può avvalersi di procedure di comunicazione, anche informatizzate, finalizzate alla rilevazione di altre e diverse informazioni cui le aziende sono già tenute in attuazione di normative comunitarie, nazionali e regionali.
- 5 Le utenze di derivazione di acque ad uso irriguo non soggette all'obbligo di quantificazione in applicazione della presente direttiva tecnica, provvedono alla misurazione dei volumi prelevati ed alla trasmissione del dato all'Autorità concedente con cadenza annuale.

art. 12 - Gestione flussi informativi

- 1 Ai fini di garantire i flussi informativi, anche previsti all'art. 95, comma 3 del D.lgs. 152/2006:
 - a) i dati relativi all'irrigazione collettiva di cui all'"*art. 3 - Obblighi di quantificazione dei prelievi, delle restituzioni e degli utilizzi irrigui*" e all'"*art. 11 - Tempi di rilevazione e trasmissione dei dati al SIGRIAN*", sono trasmessi al SIGRIAN dagli Enti irrigui e successivamente validati da parte della Regione. In alternativa la Regione può fornire i dati già validati;
 - b) i dati relativi all'auto-provvigionamento di cui all'"*art. 3 - Obblighi di quantificazione dei prelievi, delle restituzioni e degli utilizzi irrigui*" e all'"*art. 10 - Criteri e modalità del monitoraggio*" sono trasmessi al SIGRIAN dalla Regione dopo la verifica della congruità del formato del dato prima della trasmissione.
- 2 Secondo quanto previsto dalle Linee Guida, è considerato "*dato finale*" della banca dati SIGRIAN quello che supera il processo di validazione tecnica ad opera della Regione. La validazione e la verifica dei dati devono basarsi sulla conoscenza delle colture praticate sul territorio. Nell'ambito dell'irrigazione collettiva, va valutato il dettaglio delle colture a livello di distretto; per quanto riguarda l'auto-provvigionamento, l'informazione di tipo colturale va valutata per area servita.
- 3 Ai fini del punto b) del comma 1, la competente struttura regionale provvede ad individuare le banche dati disponibili che contengano informazioni circa i prelievi in auto-provvigionamento e ad individuare le modalità di integrazione con la banca dati SIGRIAN, in coordinamento con il CREA. Nei casi in cui non è presente una banca dati regionale, questa dovrà essere realizzata ex-novo secondo lo schema condiviso con il supporto del CREA.

CAPO IV -

SANZIONI

art. 13 - Sanzioni

- 1 È facoltà della Regione e delle autorità competenti al rilascio delle autorizzazioni alla derivazione procedere, di concerto con i competenti organi delle amministrazioni comunali, a controlli e verifiche per ogni finalità d'ufficio, anche a campione, sulle utenze ad uso irriguo.
- 2 Nel caso in cui, nel corso verifiche di cui al comma 1, si evidenziassero difformità, per le utenze, rispetto al dettato delle presenti disposizioni attuative concernenti l'installazione e la manutenzione dei dispositivi per la misurazione delle portate e dei volumi ovvero l'obbligo di trasmissione dei risultati delle misurazioni, potranno essere comminate le sanzioni amministrative pecuniarie di cui al combinato disposto dell'art. 133 comma 8 e art. 135 comma 1 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.

